



PROVINCIA DI MANTOVA
AREA AMBIENTALE

**PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS IT20B0501
“VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA”**

Progettazione



Studio Associato Silva

sede legale:
via Mazzini n. 9/2, 40137 Bologna

Coordinamento

Dott. For. Paolo Rigoni

Collaborazione

Dott. Sc. Nat. Giovanni Giovagnoli
Dott. Sc. Biol. Nicola Cumani



Codice lavoro

2006/011

File

Regolamento.doc

Formato

A4

Emissione

Luglio 2009

Titolo

Regolamento

revisione	oggetto	data	controllato
1		Gennaio 2010	Rigoni
2		Marzo 2011	Rigoni
3			
4			

SOMMARIO

SOMMARIO.....	I
PARTE PRIMA – FINALITÀ	1
ARTICOLO 1 - FINALITÀ.....	1
PARTE SECONDA - ZONIZZAZIONE	1
ARTICOLO 2 – SUDDIVISIONE IN ZONE	1
ARTICOLO 3 – ZONA NATURALE	1
ARTICOLO 4 – ZONA A GESTIONE ATTIVA	2
ARTICOLO 5 – ZONA PER ATTIVITÀ ESTRATTIVE A DESTINAZIONE NATURALISTICA.....	2
ARTICOLO 6 – ZONA AD USO INTENSIVO	2
ARTICOLO 7 – AREE CONTIGUE DI CONNESSIONE	2
PARTE TERZA - UTILIZZO E FRUIZIONE	3
ARTICOLO 8 – ACCESSO.....	3
ARTICOLO 9 - CIRCOLAZIONE CON MEZZI A MOTORE.....	3
ARTICOLO 10 - CIRCOLAZIONE CON NATANTI.....	4
ARTICOLO 11 – ACCENSIONE DI FUOCHI ED ABBRUCIAMENTI.....	6
ARTICOLO 12 – EMISSIONI SONORE E LUMINOSE	6
ARTICOLO 13 – CAMPEGGIO E ATTENDAMENTO.....	7
ARTICOLO 14 – ABBANDONO DI RIFIUTI.....	7
PARTE QUARTA - TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO.....	7
ARTICOLO 15 – ATTIVITÀ VENATORIA	7
ARTICOLO 16 – ESERCIZIO DELLA PESCA.....	8
ARTICOLO 17 – TUTELA DELLA FAUNA	8
ARTICOLO 18 – TUTELA DELLA FLORA	10
ARTICOLO 19 – TUTELA DEGLI HABITAT	11
PARTE QUINTA: TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE.....	12
ARTICOLO 20 – TUTELA DEL SUOLO	12
ARTICOLO 21 – OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E RIPRISTINO AMBIENTALE	12
ARTICOLO 22 – REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE	12
ARTICOLO 23 – RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI.....	12
ARTICOLO 24 – INTERVENTI E OPERE DI CARATTERE VIARIO.....	14
PARTE SETTIMA: INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE	14

ARTICOLO 25 – SISTEMAZIONI AGRARIE TRADIZIONALI.....	14
ARTICOLO 26 – INDIRIZZI RELATIVI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE NEL TERRITORIO EXTRAURBANO..	14
PARTE OTTAVA – ATTIVITA’ ECONOMICHE.....	16
ARTICOLO 27 – ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE	16
ARTICOLO 28 – PIOPPICOLTURA.....	18
ARTICOLO 29 – ATTIVITÀ DI AGRITURISMO E TURISMO RURALE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
ARTICOLO 30 – GESTIONE FORESTALE.....	19
ARTICOLO 31 – ATTIVITÀ ESTRATTIVA E MINERARIA	20
PARTE NONA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA.....	21
ARTICOLO 32 - PIANI, INTERVENTI E PROGETTI OGGETTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA	21
ARTICOLO 33 – REGOLAMENTAZIONE DELLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA.....	21
ARTICOLO 34 - INTERVENTI CONSENTITI	24
PARTE DECIMA – ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA E SANZIONI	25
ARTICOLO 35 – ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA	25
ARTICOLO 36 – SANZIONI	25
ALLEGATO I – SPECIE VEGETALI PROTETTE.....	26
ALLEGATO II – SPECIE ANIMALI PROTETTE.....	27

PARTE PRIMA – FINALITÀ

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento contiene prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio della ZPS IT20B0501 “Viadana, Portiolo San Benedetto Po e Ostiglia”.
2. L’obiettivo generale di cui al precedente comma è perseguito attraverso:
 - a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione della ZPS;
 - b) l’adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
 - c) la rinaturazione dei corsi d’acqua, ai fini di ricostituire la serie delle comunità ripariali, incentivando l’ampliamento o la realizzazione delle fasce di vegetazione ripariale (compatibilmente con le esigenze di regimazione e di sicurezza idraulica);
 - d) la regolamentazione delle modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - e) la disciplina degli interventi ammessi sul paesaggio rurale;
 - f) la regolamentazione e l’incentivazione di attività economiche eco-sostenibili;
 - g) la regolamentazione delle procedure di valutazione di incidenza e di rilascio di autorizzazioni;
 - h) la previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari.

PARTE SECONDA - ZONIZZAZIONE

Articolo 2 – Suddivisione in zone

1. Il territorio della ZPS è suddiviso nelle seguenti zone:
 1. A: zona naturale;
 2. B: zona a gestione attiva;
 3. C: zona per attività estrattive a destinazione naturalistica.
 4. D: zona ad uso intensivo.

Articolo 3 – Zona naturale

1. La Zona A corrisponde ad aree ad elevato valore di conservazione che non richiedono interventi o che ne prevedono soltanto di limitati. Nel sito corrisponde esclusivamente all’area di fronte a foce Oglio, già compresa anche nel ZPS “Bosco Foce Oglio”, particolarmente importante per la conservazione di habitat di interesse comunitario e per

la presenza di siti di nidificazione di specie di uccelli di interesse comunitario (falco di palude ed albanella minore).

Articolo 4 – Zona a gestione attiva

1. La Zona B corrisponde ad aree a medio od elevato valore di conservazione dove è richiesta una forte componente gestionale per riabilitare, ristabilire o creare valori naturalistici. Nel sito corrispondono all'alveo di magra del Po e a tutte le aree coperte da vegetazione naturale e/o seminaturale, caratterizzate in particolare dalla presenza di habitat di interesse comunitario o di giovani rimboschimenti di latifoglie; ne fanno parte le aree destinate alla compensazione ambientale per gli impianti di pioppicoltura.

Articolo 5 – Zona per attività estrattive a destinazione naturalistica

1. La Zona C corrisponde ad aree a basso valore di conservazione, costituite da ambiti estrattivi attivi, dismessi o potenziali per i quali è prevista la rinaturalizzazione in tempi medio-brevi. Nel sito corrispondono agli ambiti estrattivi in corso di escavazione e a quelli previsti dal Piano Cave della Provincia di Mantova vigente e dall'Aggiornamento Piano Cave Provinciale relativo alle Opere Pubbliche per i quali la destinazione d'uso finale è di tipo naturalistico. Sono comprese in questa zona anche gli interventi di rinaturazione individuati dall'Aggiornamento Piano Cave Provinciale relativo alle Opere Pubbliche e le cave di prestito di AIPO, dismesse o in corso di dismissione.
2. In tale zona è altresì consentita la realizzazione di interventi di recupero di ambiti estrattivi a destinazione turistico-ricreativa, purché tali interventi siano previsti dal presente piano di gestione e/o abbiano conseguito la valutazione di incidenza positiva.

Articolo 6 – Zona ad uso intensivo

1. La Zona D corrisponde ad aree a basso valore di conservazione, gestite per obiettivi diversi da quelli della conservazione della natura ma che sono una parte importante del sito. Nel sito corrispondono alle superfici agricole in senso lato (seminativi e pioppeti).
2. In tale zona l'Ente Gestore promuove la realizzazione di fasce tampone (come siepi e filari), ove tecnicamente possibile, tra gli ambienti di acqua lotica e le confinanti aree con uso prevalente del suolo di tipo economico-produttivo, in particolare di tipo agricolo.

Articolo 7 – Aree contigue di connessione

1. Le aree contigue di connessione corrispondono a zone esterne alla ZPS comprendenti configurazioni spaziali di habitat (non necessariamente lineari o continui) che facilitano i movimenti, lo scambio genetico all'interno delle popolazioni e/o la continuità dei processi ecologici nel paesaggio.

2. Per tali zone qualsiasi progetto o intervento di trasformazione del paesaggio deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto agli artt. 32 e 33 del presente Regolamento.

PARTE TERZA - UTILIZZO E FRUIZIONE

Articolo 8 – Accesso

1. L'accesso alla ZPS è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal presente Regolamento, in particolare agli artt. 9 e 10.
2. L'Ente Gestore può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone della ZPS per particolari ragioni di tutela ambientale.
3. Nell'intervallo di tempo tra il 15 aprile e il 31 luglio non è consentito l'accesso a qualunque titolo alle pareti terrose verticali e sub-verticali, così come identificate nella "Tavola 14 – Zonizzazione ed interventi" e l'ingresso a qualunque titolo ed il transito a piedi, in bicicletta e/o a cavallo sulle isole sabbiose, così come identificate nella "Tavola 3 – Uso del suolo", al di fuori di strade e sentieri a normale percorrenza, tranne che per motivazioni di monitoraggio e ricerca scientifica e previa autorizzazione dell'Ente Gestore.
4. Sono fatti salvi i diritti di accesso dei proprietari, legittimi possessori, gestori, lavoratori e conduttori dei fondi.

Articolo 9 - Circolazione con mezzi a motore

1. La circolazione con mezzi a motore all'interno della ZPS è ammessa per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria, ad esclusione di quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
2. La circolazione con mezzi a motore è inoltre libera sui tracciati individuati alla voce di legenda "Strade di libero accesso" nella "Tavola 14 – Zonizzazione ed interventi" del Piano di Gestione, previo accordo con gli aventi diritto.
3. La circolazione con mezzi a motore, prevista per i mezzi di cui al comma 1 e sui tracciati di cui al comma 2 del presente articolo, è comunque sempre vietata nelle aree denominate "Vegetazione erbacea dei banchi fangoso-limosi" e "Aree sabbiose, ghiaiose e spiagge prive di vegetazione" nella legenda della "Tavola 7 – Areali faunistici" del Piano di Gestione, nell'intervallo di tempo tra il 15 aprile e il 31 luglio,

tranne che per motivazioni di monitoraggio e ricerca scientifica e previa autorizzazione dell'Ente Gestore.

4. Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali non è consentito.

Articolo 10 - Circolazione con natanti

1. Nell'intervallo di tempo tra il 15 aprile e il 31 luglio non è consentito l'approdo sulle isole sabbiose, tranne che per motivazioni di monitoraggio e ricerca scientifica e previa autorizzazione dell'Ente Gestore.
2. La circolazione con natanti a motore è sempre vietata nelle aree denominate "bacini idrici naturali" e "bacini idrici artificiali" nella legenda della "Tavola 3 – Uso del suolo" del Piano di Gestione.
3. Le operazioni di rifornimento dei carburanti per natanti a motore devono essere svolte in condizioni tali da evitare qualsiasi sversamento di liquido in acqua. In particolare durante l'operazione di rifornimento da autocisterna, deve essere assicurato un presidio ininterrotto da parte di due operatori di cui uno, a terra, in grado di azionare tempestivamente il dispositivo di chiusura a monte e l'altro, a bordo del natante, in grado di azionare la valvola terminale di blocco. Qualora il natante abbia un adeguato bocchettone di rifornimento in forma fissa, sul serbatoio dovrà essere installato un sistema con valvola di blocco in caso di "troppo pieno". Durante l'operazione di rifornimento da autocisterna sia sul natante che a terra dovrà essere messo a disposizione del personale, materiale di pronto intervento da utilizzare in caso di perdite di prodotto. Qualora il rifornimento avvenisse con l'utilizzo di taniche o contenitori mobili, queste dovranno essere conformi alle normative sul trasporto in taniche di prodotti petroliferi e/o infiammabili e dovranno inoltre essere adottate le necessarie precauzioni al fine di assicurare una movimentazione in sicurezza. Qualora venisse effettuato un rifornimento da piattaforma galleggiante (darsena) o da altro natante, dovrà essere utilizzata una manichetta dotata di chiusura terminale automatica, il serbatoio del carburante dovrà essere munito di sistema "troppo pieno" e tali operazioni dovranno prevedere il costante presidio degli operatori.
4. Le operazioni di cambio olio devono essere effettuate preferibilmente presso la sede operativa della società armatrice; gli oli esausti ottenuti, stoccati correttamente a bordo, dovranno essere evacuati il prima possibile dal natante per limitare il potenziale rischio di sversamenti. Nel corso delle operazioni di cambio olio devono essere utilizzate appropriate attrezzature per prevenire qualsiasi perdita di prodotto nei locali di sentina. I contenitori utilizzati per la raccolta degli oli usati dovranno essere dotati di chiusura ermetica e di idoneo sistema atti alla loro movimentazione in sicurezza. Sul natante

dovrà essere disponibile materiale di pronto intervento da utilizzarsi in caso di sversamenti.

5. Qualora il natante sia dotato di vasche di stoccaggio, le stesse dovranno essere adeguatamente gestite per mantenerle in condizioni di perfetta efficienza. La asportazione dei liquidi oleosi dalla sentina deve essere condotta attraverso il loro completo recupero e collocazione sul natante in contenitori a tenuta, facilmente movimentabili e dotati di sistema di chiusura. L'evacuazione dei liquidi dal natante dovrà essere attuata nel più breve tempo possibile in occasione del primo attracco a terra nel cantiere operativo aziendale.
6. Ogni natante dovrà essere dotato di alcuni idonei contenitori con chiusura e facilmente asportabili per la raccolta per tipologia dei rifiuti solidi. L'evacuazione dei rifiuti solidi dal natante dovrà essere attuata nel più breve tempo possibile in occasione del primo attracco a terra nel cantiere operativo aziendale. In relazione alla quantità di reflui di origine domestica prodotti, il natante dovrà essere eventualmente dotato di una vasca di raccolta o sistemi di trattamento.
7. Nel caso di natanti privi di motore utilizzati quali piattaforme per attività lavorative o turistico-ricreative, qualora la merce movimentata comportasse la necessità di particolari pulizie con asportazione di sostanze inquinanti per l'ambiente acquatico, tali operazioni dovranno essere effettuate prevedendo la raccolta e lo stoccaggio delle stesse che dovranno essere evacuate dal natante in occasione del primo attracco. Tali natanti dovranno essere dotati di materiali ed attrezzature da utilizzare in caso di sversamenti.
8. I natanti in disarmo devono essere messi in condizione di non determinare alcun rilascio di inquinanti nelle acque o sul suolo. La loro collocazione non dovrà comportare la possibilità di accesso da parte di estranei e non creare rischi o pericoli per le persone o la navigazione. Dovrà essere effettuato il completo svuotamento dei serbatoi del carburante e la eliminazione degli eventuali liquidi di sentina e di tutti quei materiali che possano essere origine di fenomeni di inquinamento. Qualora il natante sia destinato alla alienazione, si dovrà inoltre provvedere alla immediata rimozione in sicurezza degli eventuali materiali contenenti amianto.
9. Nei punti di attracco delle sedi aziendali delle attività dedite alla navigazione, ogni contenitore fuori terra di oli esausti, o liquidi contaminati da idrocarburi (es. liquidi di sentina), dovrà essere collocato in luogo coperto o dotato di idonea copertura di protezione dalle precipitazioni meteoriche e dovrà essere installato all'interno di una vasca di contenimento di adeguata capacità in grado di raccogliere eventuali fuoriuscite. Nelle immediate vicinanze del punto di attracco, in zone facilmente accessibili, dovranno essere collocati i contenitori per lo stoccaggio in condizioni di sicurezza dei rifiuti solidi derivanti dalle attività di navigazione (contenitori per batterie, filtri olio oleoassorbenti ecc.). I sistemi di stoccaggio degli oli usati, quelli per i liquidi contaminati da idrocarburi e quelli per i diversi altri rifiuti solidi, dovranno essere dotati di sistemi che ne consentano la

rapida sportazione in caso di pericolo di esondazione fluviale. Ogni sede operativa aziendale dovrà avere disponibilità di materiali che consentano un primo ronto intervento per eventuali bonifiche ambientali.

Articolo 11 – Accensione di fuochi ed abbruciamenti

1. All'interno della ZPS non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi. Si rinvia all'art. 27, comma 11 e all'art. 30, comma 6, del presente Regolamento quanto al divieto di fuochi e abbruciamenti nelle attività agricole, zootecniche e forestali.
2. L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso nelle aree della ZPS attrezzate a tale scopo.
3. I proprietari e possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi.
4. Gli esercenti attività agrituristiche possono accendere fuochi o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle aree attrezzate a tale scopo.

Articolo 12 – Emissioni sonore e luminose

1. L'uso di apparecchi sonori all'interno della ZPS deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna, fatti salvi gli interventi resi obbligatori dalla normativa sulla sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs 81/2008.
2. Le sorgenti sonore nelle aree a vegetazione naturale, comprese nelle zone A, B e C di cui agli artt. 2 e ss. del presente Regolamento, limitrofe ai nuclei abitati non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi.
3. Nella ZPS non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna, fatti salvi gli interventi resi obbligatori dalla normativa sulla sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs 81/2008. Nelle aree a vegetazione naturale, comprese nelle zone A, B e C di cui agli artt. 2 e ss. del presente Regolamento, limitrofe ai nuclei abitati, non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.
4. L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.
5. L'Ente Gestore incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso. Esso promuove in particolare, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici.

6. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno della ZPS, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna.
7. Nel quadro delle limitazioni di cui ai commi precedenti, sono fatte salve le attività e le strutture preesistenti interne o contermini alla ZPS, alla data di approvazione del presente regolamento. Per eventuali ampliamenti, ammessi unicamente in aree contermini, non devono essere in ogni caso superati i livelli sonori previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e quelli luminosi esistenti.

Articolo 13 – Campeggio e attendamento

1. Nel territorio della ZPS caratterizzato dalla presenza di habitat di interesse comunitario il campeggio e l'attendamento non sono di norma consentiti, salvo nelle aree attrezzate a tali fini.

Articolo 14 – Abbandono di rifiuti

1. Nel territorio della ZPS è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PARTE QUARTA - TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Articolo 15 – Attività venatoria

1. Nel territorio della ZPS non è consentito:
 - a) effettuare la preapertura dell'attività venatoria;
 - b) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
 - c) utilizzare il munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, bodri, bugni, paludi, acquitrini, lanche, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2010/2011;
 - d) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
 - e) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

- f) abbattere esemplari appartenenti alle specie combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);
 - g) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
 - h) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.
2. L'attività venatoria è sempre vietata in zona A, nelle aree dell'alveo attivo antistanti il perimetro della zona A e nella ex cava AIPO (zona C).
 3. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" si intendono automaticamente integrate al presente Regolamento.

Articolo 16 – Esercizio della pesca

1. Nelle acque del fiume Po è consentita la pesca ai pescatori in possesso, oltre che della licenza di pesca, della tessera associativa FIPSAS-Sezione di Mantova o ARCIPESCA-Sezione di Mantova.
2. I gestori di tali diritti esclusivi di pesca, ai sensi dell'art. 12 del R.R. 9/2003, devono provvedere alle attività di vigilanza e al programma delle opere ittiogeniche, compatibilmente con le linee di pianificazione gestionale della Provincia.
3. È sempre vietata la pesca delle specie ittiche di cui all'Allegato II al Presente Regolamento.
4. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rimanda al documento "Modalità di esercizio della pesca professionale e dilettantistica in Provincia di Mantova - Classificazione delle acque e definizione degli attrezzi da pesca", Delibera di Giunta n. 175 del 20/05/2004 e successive modifiche.

Articolo 17 – Tutela della fauna

1. Nel territorio della ZPS non è consentito:
 - a) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CE, par. 1, lett. a) e b), e previo parere dell'Ente Gestore;

-
- b) prelevare, disturbare o danneggiare le specie animali di cui all'Allegato II al presente regolamento;
 - c) realizzare nuovi impianti eolici. Si rinvia a quanto previsto in materia dall'art. 23 del presente Regolamento.
2. E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.
 3. Le recinzioni vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica. E' idonea a tale scopo una recinzione costituita da una staccionata di altezza 1,40 m, con passoni in legname, con massimo quattro ordini di filo metallico.
 4. Le recinzioni che delimitano i fondi, le strutture aziendali e le abitazioni, potranno essere realizzate mediante l'impianto o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone oppure con rete e filo metallico. In ogni caso, le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.
 5. Nel territorio della ZPS compreso all'interno del Parco Regionale Oglio Sud è vietata la costruzione di recinzioni fisse, se non con siepi a verde con specie tipiche della zona.
 6. Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario.
 7. Non è consentito il taglio dei pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.
 8. Non è consentito l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e nei terreni sottostanti le linee elettriche, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.R. 31.03.2008, n. 10.
 9. Non è consentita la captazione idrica, nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della ZPS, ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'Ente Gestore, dalle zone umide perfluviali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario.
 10. Non è consentita l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone.
 11. Nelle aree umide e nei canneti ed in generale in tutti gli habitat naturali, ad eccezione dei boschi e delle formazioni boschive minori, sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dall'1 marzo al 10 agosto.
 12. Nell'intervallo di tempo tra il 15 aprile e il 31 luglio non è consentito percorrere greti e spiagge con cani e altri animali domestici privi di guinzaglio.
 13. Sono vietati il pascolo e la transumanza delle greggi ovine e caprine.
 14. È vietata la distruzione dei formicai.

15. L'Ente Gestore, in accordo con gli ATC, può predisporre e realizzare interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici e prevedere il relativo indennizzo ai legittimi proprietari dei fondi su cui insistono gli interventi.
16. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) si intendono automaticamente integrate al presente Regolamento.

Articolo 18 – Tutela della flora

1. Le specie vegetali protette presenti nella ZPS sono elencate nell'Allegato I del presente Regolamento. Detto Allegato sarà periodicamente aggiornato in base a studi e ricerche di settore, i cui risultati saranno tempestivamente comunicati all'Ente Gestore perché adottati tutti i provvedimenti necessari.
2. Le specie vegetali protette di cui al comma precedente non devono essere danneggiate, estirpate o distrutte.
3. La flora spontanea può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.
4. Le "Piante Monumentali" del sito, che devono essere individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela e potranno essere acquisite dall'Ente Gestore, compresa la relativa area di pertinenza e previo indennizzo al legittimo proprietario per la servitù di passaggio. Possono essere individuate altre specie arboree, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela.
5. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio della ZPS specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area biogeografica potamale del fiume Po. E' inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni biogeografiche, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.
6. I divieti di cui al comma 5 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..
7. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio della ZPS, l'Ente Gestore incentiva la realizzazione di vivai *in situ* e la conservazione *ex situ* attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio della ZPS o sull'intero territorio regionale.
8. I vivai di cui al comma precedente potranno essere realizzati in tutto il territorio del sito, esclusa la zona A, previa autorizzazione dell'Ente Gestore.

9. Sono escluse dai divieti di cui al comma 5 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati e nelle aree verdi urbane.
10. La capitozzatura degli alberi è consentita solo nei casi in cui la pianta sia già stata sottoposta a tale governo in passato oppure nei casi previsti dalla tradizione locale.
11. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa di settore.

Articolo 19 – Tutela degli habitat

1. All'interno della ZPS non è consentito:
 - a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
 - b) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente Gestore, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;
 - c) utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
2. Sono naturalmente fatti salvi i comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua lotica, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione e la navigazione pubblica, nonché le ordinarie cure colturali dei rimboschimenti, qualora effettuate secondo i criteri previsti dal "Regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova".
3. Nelle zone A, B e C della ZPS, nonché nella zona D, limitatamente alle porzioni ricadenti in fascia A e B del PAI, non è consentito:
 - a) il pascolo, la transumanza e la stabulazione delle greggi, con l'eccezione di pascolo e stabulazione controllati, programmati ed effettuati nell'ambito di operazioni di controllo delle specie vegetali esotiche e di gestione degli habitat naturali e seminaturali, promosse e concordate con l'Ente Gestore e sotto il controllo di un tecnico esperto appositamente designato dall'Ente Gestore stesso.
5. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa di settore.

PARTE QUINTA: TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Articolo 20 – Tutela del suolo

1. Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali della ZPS fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992.
2. All'interno della ZPS non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti né ampliare quelli esistenti. Tale divieto è esteso ad una fascia di 300 m dal limite esterno del sito.
3. I movimenti terra relativi a opere o interventi da effettuarsi nella ZPS devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto definitivo. L'allegato deve contenere le indicazioni relative a: volumi, modalità di utilizzo e/o smaltimento dei terreni, modalità esecutive, tempi di esecuzione, misure cautelari e azioni di ripristino.

Articolo 21 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado della ZPS e l'innescio spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia.
2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate ecc..

PARTE SESTA: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI

Articolo 22 – Realizzazione di aree attrezzate

1. Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione della ZPS, quali recinzioni, arredi, gazebo, piazzole, lidi per la balneazione ecc. devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico.
2. Tali opere sono ammesse esclusivamente in zona D.

Articolo 23 – Reti ed impianti tecnologici

1. Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno della ZPS dovranno preferibilmente essere interrato, quando sia accertato, con positiva

valutazione di incidenza, che tale operazione non comporti significativi impatti per habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 2.

2. Non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo ed alla rinaturazione di aree degradate.
3. Gli impianti a rete, sia interrati che aerei, dovranno seguire i confini o i tracciati dei campi e delle strade interpoderali, o di altri percorsi esistenti, ciò al fine di arrecare il minor danno possibile sia all'attività agro-silvicola che al paesaggio; per ragioni tecniche opportunamente dimostrate e verificabili, sarà possibile derogare, parzialmente o totalmente, a tale disposizione a condizione che la rete sia interrata e che sia ripristinato la morfologia del suolo.
4. Qualora i confini di proprietà o di delimitazioni delle coltivazioni agricole siano realizzati con specie arbustive o arboree autoctone, gli impianti a rete dovranno attestarsi in modo tale da rispettare tali delimitazioni, evitando qualsiasi danno ai caratteri del paesaggio. L'orditura degli appezzamenti deve rappresentare il parametro di riferimento per la realizzazione di nuovi impianti a rete (energia, acqua ecc.).
5. La realizzazione di impianti fotovoltaici è ammessa esclusivamente nel caso di impianti integrati o parzialmente integrati così come definiti dalla D.G.R. 25 novembre 2009 n. 8/10622 "Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) – Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti".
6. E' vietato realizzare nuovi impianti eolici nel territorio della ZPS, di cui all'art. 17, comma 1, lett. c), del presente Regolamento, e il divieto è esteso ad un'area buffer di 500 metri dal perimetro del sito. Sono ammessi impianti destinati all'auto-consumo, purché non interessino aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e in ambienti boschivi. La realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 5 chilometri dalla ZPS è soggetta a valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409/CEE. Sono consentiti, previa positiva valutazione di incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti.
7. Gli impianti a biomassa di media e piccola dimensione, integrati all'attività aziendale possono essere realizzati secondo i seguenti criteri localizzativi e morfologico-funzionali:
 - a) mitigazione dell'impatto percettivo degli impianti a biomassa con elementi vegetazionali autoctoni quali filari alberati, siepi di arbusti e barriere arboreo-arbustive che delimitino e connettano il segno dei volumi tecnologici a quello dell'orditura delle trame agricole;

- b) utilizzazione di percorsi esistenti per la movimentazione dei materiali per l'approvvigionamento dai campi alla caldaia.

Articolo 24 – Interventi e opere di carattere viario

1. Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale. E' ammessa la realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade della ZPS, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.
3. Negli habitat di interesse comunitario così come individuati nella "Tavola 6 – Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario" del Piano di Gestione, non è consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti.

PARTE SETTIMA: INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE

Articolo 25 – Sistemazioni agrarie tradizionali

1. Non è consentito, salva autorizzazione dell'Ente Gestore, eliminare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario della ZPS ad alta valenza ecologica, quali orli di scarpate fluviali, siepi, filari alberati, bugni, bodri ecc.. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei casi di comprovata necessità, per esigenze di lavoro aziendale, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, è consentito realizzare piccoli spostamenti ed aperture di varchi.
2. La realizzazione di bacini idrici è soggetta ad autorizzazione dell'Ente Gestore e deve preferibilmente avvenire in prossimità di aree coperte da vegetazione naturale e in corrispondenza di avvallamenti naturali.

Articolo 26 – Indirizzi relativi alla nuova edificazione nel territorio extraurbano

1. Nelle zone agricole del territorio extraurbano dei comuni interessati dalla ZPS, per le quali sono ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti interventi di nuova edificazione a vario titolo, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli relativi alle zone agricole specifiche, si riportano i seguenti indirizzi di inserimento paesaggistico, validi per il territorio compreso all'interno della ZPS:
 - a) Per quanto riguarda la progettazione degli interventi, gli edifici e i manufatti e le relative aree di pertinenza che si intendono realizzare, sono tenuti a inserirsi coerentemente nei diversi contesti paesaggistici, connotati dalle differenti trame

agricole, evitando la cancellazione dal punto di vista percettivo dei segni caratterizzanti queste stesse, al contrario assumendo detti segni come riferimento rispetto al quale saranno posti in relazione (in termini di dimensione, grana, materiali, colori ecc.) i segni aggiunti dalla trasformazione indotta dall'intervento. Ciò affinché il nuovo manufatto e la sua area di pertinenza, rappresentino un contributo di evoluzione e valorizzazione del paesaggio esistente.

- b) Per quanto riguarda la localizzazione e la definizione morfologico-funzionale dei manufatti e la definizione morfologica degli elementi vegetazionali di connessione della rete ecologica, i criteri progettuali da assumere sono i seguenti:
1. il tipo di sequenza consolidata del rapporto fra tipo di appoderamento (tipo di coltura, viabilità poderale) e manufatti edilizi, e dunque rapporto visivo tra strada interpoderale e intervento, rapporti percettivi e funzionali tra viabilità principale e accessi al lotto ecc.;
 2. il tipo di visuale degli sfondi caratterizzanti: orizzonte ravvicinato o distanziato;
 3. la percepibilità dell'intervento. Nel caso in cui siano presenti orizzonti visuali che interrompono l'omogeneità dei caratteri occorre tenerne conto sia in fase di individuazione del contesto minimo di riferimento progettuale, sia di definizione delle specifiche soluzioni progettuali dell'intervento.
 4. la presenza di edifici tipologicamente rappresentativi di una modalità costruttiva locale storicamente e culturalmente definita;
 5. il rapporto tra l'organizzazione degli spazi e volumi interni all'intervento e lo spazio immediatamente esterno all'intervento;
 6. la presenza all'interno dell'azienda di costruzioni o nuclei agricoli, in adiacenza dei quali, salvo comprovate esigenze produttive, di sicurezza e igienico-ambientali, dovranno essere realizzate le nuove abitazioni in modo tale che i nuovi edifici formino, con quelli esistenti, complessi organici sotto il profilo morfologico. In ogni caso la nuova edificazione non dovrà arrecare pregiudizio alla percezione dei valori formali degli edifici storici;
 7. la possibilità e modalità di prevedere interventi di connessione agli elementi della rete ecologica.
- c) Per quanto riguarda gli impianti produttivi agricoli, le nuove costruzioni dovranno inserirsi nell'andamento naturale del terreno, mediante un accurato studio della funzionalità dei fabbricati che consenta di limitare le modifiche della morfologia del suolo; essi devono inserirsi armonicamente, dando luogo ad un assetto finale con eventuale sistemazione vegetazionale mediante impiego di specie autoctone. La configurazione volumetrica, nonché i materiali e le tinte dei fabbricati dovranno relazionarsi con il contesto. Particolare attenzione bisognerà porre all'attacco a terra e alla copertura dell'edificio. Il progetto architettonico dovrà prevedere lo studio dell'assetto vegetazionale delle aree di pertinenza al fine di esaltarne la

caratterizzazione architettonica o di migliorarne l'aspetto da visioni a distanza, la messa a dimora lungo le strade di accesso agli impianti di siepi e/o alberature a filari, l'attrezzamento delle aree cortilive con parcheggi e zone attrezzate per la sosta.

2. La competenza sul controllo della rispondenza degli indirizzi di cui sopra spetta all'Ufficio Tecnico Comunale sul cui territorio avviene la trasformazione, che potrà avvalersi del parere dell'Ente Gestore.
3. In ogni caso è vietato l'impianto di specie arboree e arbustive ornamentali o comunque estranee ai luoghi.

PARTE OTTAVA – ATTIVITA' ECONOMICHE

Articolo 27 – Attività agricole e zootecniche

1. Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e successive modifiche e integrazioni.
2. La pratica agricola deve essere indirizzata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti sul territorio.
3. L'Ente Gestore promuove l'esercizio della produzione agricola in forma sostenibile, nonché la coltivazione di specie e varietà locali.
4. L'Ente Gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale.
5. Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.
6. Gli interventi finalizzati al rinnovo della pratica agricola e al miglioramento fondiario, che incidono sull'assetto dei percorsi poderali ed interpoderali, devono rispettare il criterio organizzativo della trama poderale in modo tale da salvaguardare la leggibilità dei singoli segni che la compongono, dei rapporti dimensionali e dei materiali, secondo i seguenti indirizzi:
 - a) ogni opera che comporti trasformazioni fondiarie non dovrà portare alla distruzione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario, di testimonianze storiche dell'attività agricola o di elementi di rilevanza naturalistica ambientale.
 - b) In particolare i percorsi poderali devono essere tracciati come sottomultipli della maglia preesistente e devono rispettare gli andamenti prevalenti; gli eventuali elementi di naturalità devono essere localizzati ai margini degli appoderamenti in

forma di siepi e filari alberati. Nella realizzazione dei percorsi evitare la realizzazione di nuovi tracciati, se non strettamente necessario e utilizzare rivestimenti in terra battuta, comunque permeabili.

- c) Gli eventuali interventi edilizi e infrastrutturali dovranno rispettare allineamenti e orditura delle colture, della maglia dei percorsi rurali esistenti, oltre a evitare brusche soluzioni di continuità e salti di scala.
7. In ossequio a quanto previsto dalla d.g.r. n. 9275/2009, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del Regolamento 73/2009/CE, è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento 73/2009/CE. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
- a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 marzo 2002;
 - d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Ente Gestore;
 - e) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
8. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminativi e comunque previa comunicazione all'Ente Gestore; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario, previo parere dell'Ente Gestore.
9. La manutenzione della rete di sgrondo delle aziende operanti all'interno della ZPS va effettuata tra luglio e settembre.

10. Nella ZPS l'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:
- a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde); sono esclusi i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali;
 - b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti e seminativi.
 - c) L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.
11. Si rimanda alla normativa vigente per quanto concerne la bruciatura di qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, nonché per l'utilizzo dei letami, dei concimi azotati, degli ammendanti organici e degli effluenti di allevamento.

Articolo 28 – Pioppicoltura

1. Nelle aree del demanio idrico fluviale e nelle pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente all'entrata in vigore della D.G.R. 30 luglio 2008, n. 8/7884 e s.m.i., l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali", così come individuati nella "Tavola 5 – Carta delle emergenze naturali" del Piano di Gestione.
2. L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali, così come individuate nella "Tavola 5 – Carta delle emergenze naturali" del Piano di Gestione.
3. All'Ente Gestore deve essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie, pari ad almeno il 15% della superficie complessiva, viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali". Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore stesso, identifica, utilizzando tavole cartografiche su base di ortofoto o di CTR, in scala adeguata ad una lettura chiara ed inequivocabile:
 - 1) i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" così come desunte dalla "Tavola 5 – Carta delle emergenze naturali" del Piano di Gestione;
 - 2) i nuovi impianti boschivi:
 - i. nuclei boscati;
 - ii. fasce boscate riparie;
 - iii. corridoi boscati periferici;individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.

4. I nuovi impianti boschivi, di cui al precedente comma – che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della L.R. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del R.R. 5/2007 – dovranno essere effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso, a pena di revoca della concessione e previa diffida, a cura e a spese del destinatario della concessione, che dovrà anche effettuare le necessarie cure colturali e il risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.
5. Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
6. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
7. A far data dall'1 ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 2 della L.R. 31/2008.
8. L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
9. Per le concessioni demaniali rilasciate dopo l'approvazione della D.G.R. 8 aprile 2009, n. 8/9275, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.
10. Ai sensi dell'art. 29 comma 2 lettera d) del PAI nella fascia A sono vietate le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di ingegneria naturalistica e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.
11. È fatto obbligo di ripristinare lo stato naturale dei luoghi ogni qualvolta lo stesso venga danneggiato in seguito alle operazioni di manutenzione dei pioppeti.

Articolo 29 – Linee guida di gestione forestale

1. Nel presente articolo vengono fornite linee guida rivolte in particolare agli enti forestali che devono predisporre e approvare piani di indirizzo forestale o piani di assestamento forestale, i quali devono recepire le seguenti raccomandazioni, proponendo alla Giunta regionale di concedere deroghe alle "norme Forestali Regionali" ai sensi dell'art. 50 comma 6 della l.r. 31/2008.
2. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali

applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.

3. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare specie arboree e arbustive solo autoctone, con riferimento all'All.C del r.r. 5/2007.
4. E' opportuno che i piani forestali limitino le attività selvicolturali nel periodo dal 1° aprile al 14 ottobre ai soli interventi indispensabili.
5. E' opportuno che i piani forestali vietino la combustione all'aperto dei residui di lavorazione.
6. Nei boschi soggetti ad utilizzazione è opportuno che i piani forestali prevedano di:
 - mantenere un elevato numero di alberi da destinare ad invecchiamento a tempo indefinito fino a 10 esemplari per ettaro di bosco;
 - lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria;
 - rilasciare gli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
7. E' necessario che i piani forestali prevedano forme di tutela delle specie sporadiche, favorendo la reintroduzione delle specie scomparse localmente.
8. E' necessario che i piani forestali prevedano il divieto di imboschimento delle radure e degli interclusi di piccole dimensioni, fino a 10.000 m², per le fustaie, e a 5.000 m², per i cedui semplici o composti.

Articolo 30 – Attività estrattiva e mineraria

1. In tutta la ZPS non è consentita l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione della D.G.R. 8 aprile 2009, n. 8/9275 o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e/o turistico-ricreativi e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento.
2. In via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione della D.G.R. 8 aprile 2009, n. 8/9275, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava

già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici.

3. L'attività estrattiva di cui ai commi precedenti è consentita esclusivamente nella zona C.
4. Il prelievo o la movimentazione di materiali inerti dall'alveo fluviale, ivi incluse le barre fluviali e le isole sabbiose, è consentito esclusivamente nell'ambito degli interventi previsti dal "Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po" e dal presente Piano di Gestione.

PARTE NONA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA

Articolo 31 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni alla ZPS, direttamente o indirettamente incidenti su di esso, in conformità al D.P.R. 120/2003.
2. Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza i progetti relativi:
 - a. alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito;
 - b. alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito;
3. Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di conservazione della ZPS contenute nel Piano di Gestione e nel presente Regolamento.

Articolo 32 – Regolamentazione delle valutazioni di incidenza

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal presente Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, salva diversa prescrizione delle relative schede di azione.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi, all'interno della

ZPS, per la realizzazione di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma.

4. Non sono inoltre sottoposti alla valutazione d'incidenza i seguenti interventi, ricadenti all'esterno del sito in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro:
 - concessione relativa a piccola derivazione di acqua sotterranea ai sensi del R.R. 2/2006, da reperire mediante la costruzione di pozzi;
 - concessione relativa a piccola derivazione di acqua superficiale;
 - scarichi puntuali in corpo idrico superficiale, su suolo e strati superficiali del sottosuolo.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 6 bis dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, così come modificato dalla D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798/8, sono sottoposti a procedura semplificata di Valutazione di Incidenza interventi di limitata entità, interni al perimetro del sito, riferibili alle seguenti tipologie:
 - a) Interventi edilizi
 1. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 20% del preesistente;
 2. realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 m³, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
 3. realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione scarichi di acque reflue e di reti fognarie, quando non convogliati in acque superficiali che interessino il sito;
 4. scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna;
 5. realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione;
 6. realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo 20 m³ e contestuale superficie planimetrica massima 10 m², quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione di uso abitativo anche temporaneo, a condizione che non comportino perdita di habitat prioritari;
 7. realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari, a condizione che non comportino perdita di habitat;

-
- b) Interventi di manutenzione sulla rete viaria e sentieristica
1. sistemazione di piste forestali ed altre infrastrutture forestali conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale che abbiano superato positivamente la valutazione d'incidenza;
 2. manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi tratti di muratura, la realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciati di attraversamento ecc., realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, posa di segnaletica, ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito;
 3. limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria con l'esclusione dell'asfaltatura;
 4. rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche che non prevedano l'uso di cls;
 5. interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone.
- c) Interventi agronomico-forestali
1. realizzazione di staccionate in legno;
 2. realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione;
 3. realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;
 4. interventi di gestione forestale conformi al Regolamento Regionale Forestale;
 5. utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento previsti da piani di assestamento e/o di indirizzo forestale con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
 6. interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco;
 7. interventi, previsti da Piani antincendio boschivo con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
 8. piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo;
- d) Altri interventi
1. piccole sistemazioni delle lanche e delle aree umide presenti per contrastarne l'interramento, anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna;
 2. interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti;

3. prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per attività di ricerca scientifica;
 4. realizzazione di attività folkloristiche e spettacoli pirotecnici.
6. Sono inoltre sottoposti a procedura semplificata di valutazione d'incidenza i seguenti interventi, ricadenti all'esterno del sito in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro:
- impianti che producono emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 commi 2-8 e dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
7. L'Ente Gestore si riserva comunque la possibilità di sottoporre gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sul sito. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'Ente Gestore che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza.
8. Il proponente di intervento ricadente nell'ambito delle tipologie esemplificative di cui ai precedenti commi 5 e 6, deve presentare all'Ente Gestore dichiarazione di esclusione dalla procedura di valutazione d'incidenza, compilando l'apposito modello ed attivando la procedura semplificata con una delle due seguenti modalità:
- autovalutazione di assenza di incidenza significativa (modello1), allegando una relazione con breve descrizione dell'intervento, rappresentazione cartografica con localizzazione dell'intervento su base CTR 1:10.000 e documentazione fotografica dell'area di intervento;
 - valutazione di incidenza sulla base dell'analisi diretta della documentazione progettuale (modello 2), allegando copia del progetto che dovrà contenere anche indicazioni sull'organizzazione ed occupazione di aree di cantiere e/o sulle modalità di accesso e sull'individuazione dell'area di intervento su base CTR 1:10.000 in rapporto alla delimitazione degli habitat di Rete Natura 2000.
- Entro 30 giorni dalla ricezione la Provincia può respingere la richiesta di esclusione ovvero riservarsi la possibilità di sottoporre l'intervento alla completa procedura di valutazione d'incidenza.
9. In deroga al presente Piano di Gestione, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i..

Articolo 33 - Interventi consentiti

1. Sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, i seguenti interventi o atti:

- a) normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti;
- b) raccolta di funghi nel rispetto delle norme vigenti in materia nella Regione Lombardia.

PARTE DECIMA – ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E SANZIONI

Articolo 34 – Attività di sorveglianza

1. L'Ente Gestore svolge le funzioni di sorveglianza del territorio della ZPS avvalendosi di proprio personale; a tal fine può altresì stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti.
2. Alla sorveglianza del sito concorrono il CFS, gli ufficiali e agenti di polizia locale, le guardie ecologiche e zoofile volontarie di cui alla L.R. 28 febbraio 2005, n. 9 e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 35 – Sanzioni

1. Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente Gestore, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.
2. L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.
3. L'inosservanza delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,82 ad Euro 258,22. Tali sanzioni sono irrogate dall'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le somme riscosse dall'Ente Gestore ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazione, salvaguardia e vigilanza delle specie floro-faunistiche e degli habitat della ZPS.

ALLEGATO I – SPECIE VEGETALI PROTETTE

Nome scientifico	Nome italiano
<i>Anemonoides nemorosa</i> (L.) Holub	Anemone bianca
<i>Anemonoides ranunculoides</i> (L.) Holub	Anemone gialla
<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.	Gamberaja maggiore
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Ceratofillo comune
<i>Hemerocallis fulva</i> L.	Giglio di S. Giuseppe
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Giaggiolo acquatico
<i>Leucojum aestivum</i> L.	Campanelle maggiori
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Nontiscordardimé delle paludi
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Millefoglio d'acqua comune
<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	Crescione d'acqua
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Delarbre	Poligono anfibio
<i>Typha latifolia</i> L.	Lisca maggiore
Tutte le Orchidaceae	

ALLEGATO II – SPECIE ANIMALI PROTETTE

Nome scientifico	Nome italiano
<i>Lycaena dispar</i>	Licena delle paludi
<i>Acipenser naccarii</i>	Storione cobice
<i>Acipenser sturio</i>	Storione comune
<i>Alosa fallax nilotica</i>	Cheppia
<i>Rutilus pigus</i>	Pigo
<i>Chondrostoma genei</i>	Lasca
<i>Leuciscus souffia</i>	Vairone
<i>Barbus plebejus</i>	Barbo
<i>Chondrostoma soetta</i>	Savetta
<i>Cobitis taenia</i>	Cobite comune
<i>Sabanejewia larvata</i>	Cobite mascherato
<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato italico
<i>Triturus vulgaris</i>	Tritone punteggiato
<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino
<i>Hyla intermedia</i>	Raganella italiana
<i>Rana latastei</i>	Rana di Lataste
<i>Lacerta bilineata</i>	Ramarro occidentale
<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola
<i>Hierophis (Coluber) viridiflavus</i>	Biacco
<i>Natrix natrix</i>	Natrice dal collare
<i>Gavia stellata</i>	Strolaga minore
<i>Gavia arctica</i>	Strolaga mezzana
<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso
<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora
<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto
<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta
<i>Egretta alba</i>	Airone bianco maggiore
<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso
<i>Ciconia nigra</i>	Cicogna near
<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca
<i>Phoenicopus ruber</i>	Fenicottero rosa

Nome scientifico	Nome italiano
<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata
<i>Mergus albellus</i>	Pesciaiola
<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo
<i>Circaetus gallicus</i>	Biancone
<i>Milvus milvus</i>	Nibbio reale
<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno
<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude
<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore
<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale
<i>Pandion haliaetus</i>	Falco pescatore
<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio
<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino
<i>Porzana porzana</i>	Voltolino
<i>Porzana parva</i>	Schiribilla
<i>Grus grus</i>	Gru
<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocetta
<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato
<i>Pluvialis squatarola</i>	Pivieressa
<i>Philomachus pugnax</i>	Combattente
<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio
<i>Sterna caspia</i>	Sterna maggiore
<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune
<i>Sterna albifrons</i>	Fratichello
<i>Chlidonias hybrida</i>	Mignattino piombato
<i>Chlidonias niger</i>	Mignattino
<i>Tyto alba</i>	Barbagianni
<i>Otus scops</i>	Assiolo
<i>Asio flammeus</i>	Gufo di palude
<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore
<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio
<i>Ficedula albicollis</i>	Balia dal collare
<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola
<i>Crocidura suaveolens</i>	Crocidura minore

Nome scientifico	Nome italiano
<i>Myotis daubentoni</i>	Vespertilio di Daubenton
<i>Eptesicus serotinus</i>	Serotino comune
<i>Hypsugo savii</i>	Pipistrello di Savi
<i>Pipistrellus kuhli</i>	Pipistrello albolimbato
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Pipistrello nano
<i>Plecotus auritus</i>	Orecchione
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino
<i>Micromys minutus</i>	Topolino delle risaie
<i>Mustela putorius</i>	Puzzola